

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 26/09/2019 n. 1035

Settore IV
4.4 - Area Governo del Territorio
4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 32 DELLA L. 28.02.1985 N. 47 E SS.MM.II. - OPERE EDILIZIE ABUSIVE REALIZZATE IN UN IMMOBILE SITO A LORETO VIA VILLA MUSONE N. 303 - PARERE FAVOREVOLE.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)

PREMESSO che il Comune di Loreto con nota prot. n. 7184 del 11/03/2019, pervenuta in pari data, mediante due mail acquisite al protocollo prov.le al n. 7964 del 11/03/2019 e n. 8138 del 12/03/2019, ha trasmesso l'istanza con la relativa documentazione, presentata dai Sigg. Stefanelli Sergio e Stefanelli Sandro, in qualità di eredi della Sig.ra Cecchi Clara, per la richiesta del parere ai sensi dell'art. 32 della L. 28.02.1985 n. 47 e ss.mm.ii. in merito alle opere edilizie realizzate abusivamente in un immobile ubicato in via Villa Musone n. 303;

VISTA la nota prot. n. 8331 del 13/03/2019 con la quale l'Unità Operativa Tutela del Paesaggio e Vigilanza della Provincia di Ancona ha comunicato al Comune di Loreto ed ai richiedenti l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del suddetto parere;

RICHIAMATA la relazione istruttoria, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Sergio Bugatti, responsabile dell'Area Governo del Territorio dello scrivente Settore, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, di seguito trascritta integralmente:

“Premesso che:

la domanda di condono è stata presentata al Comune di Loreto nel 1986 (con prot. n. 2607), entro il termine ultimo previsto dalla Legge n. 47/85 ss.mm.ii.;

le opere abusive in oggetto sono state eseguite, come risulta dai modelli di condono e dalle dichiarazioni di rito, nel 1970;

l'abuso è stato realizzato su un'area che attualmente nel P.R.G. vigente ricade in zona R.R. (zone a rischio idrogeologico) del PRG, art. 16/a delle N.T.A.;

l'area su cui si trova la costruzione oggetto di condono è gravata dal vincolo della Legge 1497/39 (ora D.Lgs n° 42/2004) – Corso d'acqua – Fiume Musone;



Considerato che la documentazione presentata è composta da:

- 1) Domanda di sanatoria senza prot. n. 7184 del 11/03/2019 (ns. prot. n. 7964 del 11/03/2019);
- 2) Certificato di Assetto Urbanistico, rilasciato dal Comune di Loreto in data 11/03/2019, corredato da stralcio grafico e relative NTA ed indicazione estremi del vincolo;
- 3) Modelli di condono con timbro di arrivo e dichiarazioni di rito;
- 4) Relazione paesaggistica;
- 5) Relazione Tecnica Illustrativa, datata 07/01/2019;
- 6) Calcolo superfici e volumi;
- 7) Certificato di idoneità Statica, datato 07/01/2019;
- 8) Corografia;
- 9) Documentazione di avvenuta variazione catastale;
- 10) Documentazione fotografica;
- 11) Elaborati grafici, piante prospetti e sezioni – Stato di Condono – edificio principale;

Le opere oggetto di condono consistono:

- *nell'ampliamento del piano terra e primo di un edificio di civile abitazione, con struttura portante in muratura, rifinita ad intonaco e tinteggiata. La superficie dell'ampliamento è di mq. 28,08, per un volume di mc. 121,38.*
- *nella suddivisione dell'edificio in due unità immobiliari.*

Considerato che le opere oggetto della presente richiesta di condono sono consistite nell'ampliamento di un fabbricato di civile abitazione e nella suddivisione in due unità immobiliari di un edificio di civile abitazione, ubicato nella pianura alluvionale del Fiume Musone, ai margini dell'abitato;

Valutato che la conformazione dell'ampliamento, disposto su due piani ha comportato un nuovo assetto all'edificio originario, con elementi di novazione nella dislocazione delle falde del tetto, andando a introdurre elementi estranei rispetto alle tipiche coperture dei fabbricati dell'intorno;

Ritenuto tuttavia che l'alterazione alla linea del paesaggio prodotta e l'impatto visivo non hanno comportato una evidente disarmonia nel contesto urbanistico della frazione e neanche un riflesso alla percezione d'insieme, rispetto a punti di inquadramento lungo il Fiume Musone;

Verificato che il principale elemento del paesaggio è qui costituito dal Fiume Musone, elemento geomorfologico, rispetto al quale occorre osservare l'interferenza delle opere di condono;

Accertato che il fabbricato in questione è posto ad una distanza tale che non si ravvedono ripercussioni con la vegetazione ripariale o interazioni con il regime idrico ed idrogeologico del Fiume Musone;

Verificato che l'immobile rientra in un'area cartografata a rischio esondazione dal PAI della Regione Marche;

Osservato che l'edificio in questione risulta schermato rispetto al Fiume Musone da numerosi manufatti con strutture eterogenee, dislocati a ridosso dell'argine, per cui l'impatto di questo modesto ampliamento risulta del tutto insignificante, rispetto a questo contesto edilizio sorto in prossimità del corso d'acqua;

Constatato che le opere oggetto di condono risalgono al 1970;



Provincia
di Ancona

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene di poter esprimere parere favorevole al condono e quindi al mantenimento delle opere eseguite, identificate al Catasto Fabbricati al Foglio 3 part. 9, in quanto non si rileva impatto visivo e disturbo al paesaggio nel contesto in cui sono ubicate.”

DATO ATTO che con nota prot. n. 19615 del 06/06/2019 la scrivente Unità Operativa ha provveduto a trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Tutela del Paesaggio delle Marche di Ancona, la relazione tecnica illustrativa di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all’istanza presentata dal Comune di Loreto, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, mai pervenuto;

VISTA la Circolare del MIBACT prot. n. 27158 del 10/11/2015 in cui si evidenzia il criterio di applicabilità del silenzio assenso di natura endo-procedimentale previsto dal comma 3 dell’art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. decorsi 90 giorni tra Pubbliche Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, nella gestione delle pratiche relative ai condoni edilizi, trattandosi di atti decisori vincolanti.

VISTA la sentenza del TAR delle Marche n. 175/99 la quale statuisce che “le esigenze di tutela paesaggistica vanno necessariamente contemperate con la volontà di regolarizzazione degli abusi espressa in sede legislativa. Per cui, qualora l’edificazione non sia vietata in assoluto in determinati ambiti territoriali, l’Autorità preposta alla tutela del vincolo deve adoperarsi in sede di istruttoria delle domande di sanatoria, a salvaguardare, nel limite del possibile, le prerogative di regolarizzazione degli abusi riconosciute dal Legislatore, privilegiando anche, se del caso, soluzioni in grado di rendere compatibili i manufatti abusivi con il contesto ambientale circostante, quando ciò sia possibile, mediante la imposizione di condizioni costruttive o l’utilizzo di materiali in grado di limitare eventuali dissonanze con l’ambiente.”

RITENUTO, pertanto, di esprimere, per le motivazioni sopra espresse, parere favorevole al condono edilizio in oggetto ai sensi dell’art. 32 della L. 47/1985;

RICHIAMATA la Circolare Ministeriale dell’Ufficio Centrale per i beni ambientali e paesaggistici prot. n. SG/113/2351/99 del 27.09.1999 dove si evidenzia che la sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria – del 07.06.1999 n. 20/99 ha stabilito che: “L’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo”;

VISTI:

- l’art. 32 della Legge 28.02.1985 n. 47 "Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”;
- l’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e ss.mm.ii.;
- l’art. 2 punto 46 della Legge 23.12.1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;
- l’art. 3 della Legge Regionale 10.08.1998 n. 33 “Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”;
- il D.M. Beni Culturali e Ambientali del 26.09.1997 “Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo”;



Provincia
di Ancona

- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)" e le ss.mm.ii.;
- il Decreto della Presidente n. 206 del 28/10/2016 ad oggetto "Affidamento di incarichi dirigenziali dal 1° novembre 2016 fino alla scadenza del mandato elettivo della Presidente" con il quale si affida al dott. avv. Fabrizio Basso, Dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore IV – Governo del Territorio, Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, comprensivo delle funzioni provinciali non fondamentali inerente tale Settore e specificate nell'allegato 1 del sopra citato Decreto n. 351 del 28/12/2015;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31/10/2018, con cui si conferma al dirigente di ruolo della Provincia di Ancona Fabrizio Basso, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore IV - Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Governo del territorio, Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento a decorrere dalla data del 1° novembre 2018 fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente della Provincia;
- la Determinazione Dirigenziale n. 280 del 06/03/2017 con la quale è stato affidato temporaneamente al dott. Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Alta Professionalità e di titolare dell'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente dal 1° marzo 2017 e fino alla definizione del procedimento di riassetto organizzativo del Settore IV, oltre alla delega delle funzioni dirigenziali limitatamente alle competenze delle Aree del suddetto Settore, e pertanto anche per le funzioni di pertinenza dell'Area Governo del Territorio del Settore IV;
- la Determinazione Dirigenziale n. 944 del 12/09/2017, con la quale sono stati prorogati i sopra citati incarichi di alta professionalità e le deleghe di funzioni dirigenziali fino al termine del mandato della Presidente della Provincia di Ancona;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2018 con la quale si conferma, fino alla data del 20 maggio 2019, il suddetto incarico già conferito all'Arch. Sergio Bugatti con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 280 del 6 marzo 2017;
- le Determinazioni dirigenziali n. 502 del 20/05/2019, e n. 987 del 19/09/2019, con le quali si proroga il termine indicato al precedente capoverso, fino alla data di affidamento dei nuovi incarichi di titolarità di posizione organizzativa, e comunque non oltre il 28/02/2020.

DETERMINA

- I. Di esprimere, per le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 47/1985 e dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, parere favorevole al condono delle opere edilizie abusivamente realizzate in Loreto, via Villa Musone n. 303, come descritte nell'istanza presentata dai Sigg. Stefanelli Sergio e Stefanelli Sandro, in qualità di eredi della Sig.ra Cecchi Clara, trasmessa dal Comune di Loreto con nota prot. n. 7184 del 11/03/2019, pervenuta in pari data, mediante due mail acquisite al protocollo prov.le al n. 7964 del 11/03/2019 e n. 8138 del 12/03/2019, in accordo al parere della Provincia di Ancona trascritto integralmente in narrativa, che qui si intende riportato.
- II. Di invitare il Comune di Loreto, quale Amministrazione competente, a comunicare alla



Provincia
di Ancona

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e del Paesaggio delle Marche di Ancona, la stima completa dell'ammontare dell'indennità sanzionatoria, ai sensi del comma 5 dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

- III. Di invitare il Comune di Loreto, quale Ente delegato ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 33/1998, ad applicare la sanzione prevista dall'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004.
- IV. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche di Ancona, al Comune di Loreto ed ai richiedenti.
- V. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, il presente provvedimento “... è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.”.
- VI. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, il presente atto nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Sergio Bugatti, responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 26/09/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL
DIRIGENTE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)